



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del reg.	Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI ESERCIZIO RISERVA NATURALE SPECIALE GROTTI DI PIETRASECCA.-
Del 01.02.2017	

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **UNO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16:55** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario		X
	Muzi	Lorenza	X	
	Di Gennaro	Augusto	X	
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale	X	
	D'Antonio	Domenico		X
	Prosperi	Alberto		X
	Cimei	Gaetano	X	
	Di Natale	Mauro	X	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presenti n. 10

Assenti n. 3

- **PRESIEDE** l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

Alle ore 16,57 è intervenuto alla seduta il Consigliere Mazzetti - P. 11

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, omettendo la lettura degli articoli che vanno a modificare il vigente regolamento;

Il Sindaco relaziona brevemente significando il percorso seguito e le modifiche apportate rispetto alla proposta di deliberazione portata precedentemente all'esame Consiglio Comunale, anche in relazione al contributo regionale ottenuto per l'aggiornamento del Pan e l'allineamento dello stesso ai contenuti del SIC. Rappresenta quindi che, con la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, viene espressamente individuato quale Ente Gestore della Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca il Comune di Carsoli, che si avvale, a tal fine, del " Comitato di Gestione" e del "Comitato Scientifico". Illustra poi le modalità di composizione di detti organismi;

Il Cons.re Di Natale chiede chiarimenti in merito alle clausola inerenti i rimborsi spese spettanti in particolare ai componenti del Comitato Scientifico;

Il Sindaco rappresenta che il Comitato di gestione è organo unicamente consultivo e che comunque verrà adottato apposito regolamento;

Il Cons.re Di Natale replica significando che la regolamentazione è prevista per il Comitato di Gestione;

Il Cons.re Mazzetti rappresenta che i componenti di cui al Comitato Scientifico sono espressamente previsti dalla L.R. istitutiva della Riserva;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"MODIFICA REGOLAMENTO DI ESERCIZIO RISERVA NATURALE SPECIALE GROTTI DI PIETRASECCA.-",

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI ESERCIZIO RISERVA NATURALE SPECIALE GROTTI DI PIETRASECCA.-

Propostadelc23

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con L.R. n. 19 del 10.03.1992 è stata istituita la Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca;
- che con deliberazione di C.C. n. 7 in data 03.01.2002 è stato approvato il "Regolamento di esercizio della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca";
- Che il regolamento di cui sopra è stato poi successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 36 in data 22.06.2002 e n. 54 in data 29.12.2003;
- Che con deliberazione consiliare n. 34 del 29.11.2016 è stata revocata, per i motivi i detto atto esposti, la deliberazione consiliare n. 8 del 10.04.2013 con cui era stato adottato il "Piano di assetto naturalistico della Riserva";
- Che in detto PAN erano contenute le nuove norme regolamentari di esercizio della Riserva;
- Che, con determinazione dirigenziale n. DPH004/131/2016 è stato concesso a questo Comune il contributo di € 20.000,00 per la modifica ed integrazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, anche in relazione alla necessità di armonizzare lo stesso con alcuni elementi tecnici ambientali contenuti nel Piano di gestione del SIC IT7110089;

Ritenuta l'opportunità di procedere, in detta fase transitoria, alla modifica del regolamento di esercizio della Riserva, adottato con deliberazioni consiliari sopra citate, nelle more della riadozione del Piano di Assetto Naturalistico, e della complessiva revisione del regolamento stesso, tenuto conto:

- della necessità di individuare esplicitamente, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 19/92, l'Ente gestore della Riserva nel Comune di Carsoli, con l'avvalimento di apposito Comitato di Gestione;
- di determinare le modalità di attuazione del coordinamento scientifico attraverso la istituzione e la nomina di apposito Comitato Scientifico;

Vista la bozza delle modifiche al regolamento di esercizio quale predisposta dal competente servizio comunale;

Considerato tale regolamento in linea con gli obiettivi di gestione e tutele dell'area protetta di che trattasi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 19/1992;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di** ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
2. **Di** modificare, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, il Regolamento di Esercizio della Riserva Natura Speciale delle Grotte di Pietrasecca, come appresso:
Il Capitolo II – Ente Gestore- viene integralmente sostituito dalle disposizioni appresso riportate:

Capitolo II – L'Ente Gestore

Art. 7 *In applicazione dell'art. 21 primo comma della L.R. 21.06.1996 n. 38 e ai sensi Legge Regionale n°19 del Marzo 1992, la gestione della Riserva è demandata al Comune di Carsoli in qualità di Ente Gestore.*

L'Ente Gestore si avvale nelle sue funzioni del comitato di gestione e nomina il Comitato Scientifico.

Art. 8 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dall'Ente Gestore ed è formato da 7 membri così individuati:

- a) dal Sindaco del Comune di Carsoli o da un suo delegato;*
- b) dal responsabile del Servizio incaricato della funzione gestionale;*
- c) da 3 membri nominati dal Consiglio Comunale tra i consiglieri comunali, uno su proposta della minoranza e due su proposta della maggioranza;*
- d) da due membri individuati tra figure esterne al consiglio comunale con comprovata professionalità nell'ambito naturalistico, speleologico e turistico*

Il Comitato di gestione avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

- a) Piano di Assetto Naturalistico;*
- b) Programma Pluriennale di Attuazione;*
- c) Regolamento di Esercizio;*
- d) il Piano Annuale di Gestione;*

Il Comitato di gestione predispone annualmente una Relazione programmatica da sottoporre all'approvazione del Comune, contestualmente al Documento Unico di Programmazione.

Predispone, altresì, una Relazione sulla gestione da sottoporre all'Ente Gestore nella seduta di approvazione del Conto consuntivo.

Il Comitato di gestione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Nel caso in cui vengano meno uno o più membri per qualsiasi causa vengono sostituiti rispettando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo. I membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

Nella seduta di insediamento il comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei presenti, il Presidente;

Il Comune di Carsoli, oltre alla sede, mette a disposizione del Comitato di gestione le strutture, i mezzi e ogni altra attrezzatura necessaria per il proprio funzionamento.

Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato di Gestione si rimanda ad un apposito regolamento del Comitato di gestione da predisporre da parte del Comune di Carsoli entro 60 giorni dal suo insediamento.

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (CS) della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca è organo consultivo del Comune di Carsoli che ne dispone ai sensi della Legge Regionale n° 19 del 10 marzo 1992. Il CS è composto dal Comune di Carsoli, nella persona del responsabile del servizio cui è affidata la relativa finzione gestionale (componente di diritto) e da docenti universitari, professionisti e speleologi di documentata esperienza nei campi attinenti gli scopi del Comitato. I componenti esterni del CS sono nominati dal Comune di Carsoli su proposta dei seguenti Enti:

- *Università degli Studi dell'Aquila: 1 componente geologo
1 componente biologo/botanico*
- *Società Speleologica Italiana: 1 componente*
- *Federazione Speleologica Regionale Abruzzese: 1 componente*

Il CS in qualità di organo consultivo, verrà convocato su richiesta del Comune di Carsoli ogni qualvolta sia necessario per esprimere pareri tecnici e scientifici necessari allorché si debbano valutare nuove attività ampliamenti o analisi di informazioni di valenza scientifica. Il CS può essere consultato per programmare le modalità di ricerca e di attività da svolgere all'interno della Riserva stessa.

Il Comune si riserva di adottare, in toto o in parte, in questo caso con motivazione, i deliberati del CS.

Il CS dura, di norma, in carica cinque anni e decade comunque con il Consiglio Comunale di Carsoli. Tutti i membri sono rieleggibili.

Il componente del CS che per qualsiasi impedimento non partecipa alle riunioni per un anno solare decade automaticamente.

Il CS si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Comune di Carsoli

La convocazione dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata mediante mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

I componenti del CS non hanno diritto a retribuzione ma possono percepire rimborsi per spese documentate sostenute nello svolgimento dell'incarico

3. **Di** dare atto che, conseguentemente, il Regolamento di esercizio della Riserva è riformulato nel testo allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **Di** inviare la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Regione Abruzzo – Servizio Governo del territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio – Ufficio Parchi e Aree protette, nonché alla Soprintendenza Archeologica di L'Aquila;
5. **Di** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
f.to Ing. Quinto D'Andrea

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**REGOLAMENTO COMUNALE D'ESERCIZIO DELLA RISERVA NATURALE
SPECIALE DELLE GROTTI DI PIETRASECCA
(Legge Regionale 10 marzo 1992, n.19, artt. 3 e 8)**

Capitolo I: Norme generali

Art. 1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi e per effetto della Legge Regionale n. 19 del 10 marzo 1992, art. 3, richiamato nell'art. 8, per definire le modalità di gestione, di fruizione dei beni e delle strutture e della realizzazione delle infrastrutture nella Riserva naturale carsica di Pietrasecca.

Esso regola, inoltre, la tutela di tutti i beni ambientali o di rilevanza naturalistica e scientifica, in essa inclusi.

Art. 2. Le previsioni, le prescrizioni e le conseguenti norme attuative del Piano di Assetto Naturalistico (da ora **P.A.N.**), costituiscono vincolo per la pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29 maggio 1987, n.24.

Art. 3. Il territorio protetto è costituito dall'area perimetrata secondo il disposto dell'art. 2 della L.R. 19/92, dalla zona A e dalla zona B, come riportate nella documentazione grafica allegata alla legge citata e da eventuali ampliamenti da prevedere nel presente regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 4 della stessa L.R. n. 19/92.

Art. 4. Il **P.A.N.** costituisce strumento di riferimento per tutte le attività comportanti trasformazione, anche temporanea, del territorio disciplinato.

Del **P.A.N.** fanno parte integrante la relazione illustrativa ed i criteri gestionali in esso contenuti.

Art. 5. Tutti gli atti amministrativi riguardanti la Riserva, che devono essere emanati da autorità diverse dall'Ente gestore, devono essere preventivamente concordati con l'Ente stesso.

L'Ente gestore ha potere di vigilanza sulle attività che, comunque, si svolgono all'interno del territorio protetto, siano esse materiali, siano attività che interferiscono nell'esercizio delle funzioni amministrative da parte di altri soggetti.

Art. 6. A chiunque violi le prescrizioni contenute nel **Piano di Ass. Nat.** si applicano le sanzioni definite dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

Capitolo II – L'Ente Gestore

Art. 7. In applicazione dell'art. 21 primo comma della L.R. 21.06.1996 n. 38 e ai sensi Legge Regionale n°19 del Marzo 1992, la gestione della Riserva è demandata al Comune di Carsoli in qualità di Ente Gestore.

L'Ente Gestore si avvale nelle sue funzioni del comitato di gestione e nomina il Comitato Scientifico.

Art. 8 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dall'Ente Gestore ed è formato da 7 membri così individuati:

- a) dal Sindaco del Comune di Carsoli o da un suo delegato;
- b) dal responsabile del Servizio incaricato della funzione gestionale;

c) da 3 membri nominati dal Consiglio Comunale tra i consiglieri comunali, uno su proposta della minoranza e due su proposta della maggioranza;

d) da due membri individuati tra figure esterne al consiglio comunale con comprovata professionalità nell'ambito naturalistico, speleologico e turistico

Il Comitato di gestione avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

a) Piano di Assetto Naturalistico;

b) Programma Pluriennale di Attuazione;

c) Regolamento di Esercizio;

d) il Piano Annuale di Gestione;

Il Comitato di gestione predispone annualmente una Relazione programmatica da sottoporre all'approvazione del Comune, contestualmente al Documento Unico di Programmazione. Predispone, altresì, una Relazione sulla gestione da sottoporre all'Ente Gestore nella seduta di approvazione del Conto consuntivo.

Il Comitato di gestione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Nel caso in cui vengano meno uno o più membri per qualsiasi causa vengono sostituiti rispettando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo. I membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

Nella seduta di insediamento il comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei presenti, il Presidente;

Il Comune di Carsoli, oltre alla sede, mette a disposizione del Comitato di gestione le strutture, i mezzi e ogni altra attrezzatura necessaria per il proprio funzionamento.

Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato di Gestione si rimanda ad un apposito regolamento del Comitato di gestione da predisporre da parte del Comune di Carsoli entro 60 giorni dal suo insediamento.

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (CS) della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca è organo consultivo del Comune di Carsoli che ne dispone ai sensi della Legge Regionale n° 19 del 10 marzo 1992. Il CS è composto dal Comune di Carsoli, nella persona del responsabile del servizio cui è affidata la relativa finzione gestionale (componente di diritto) e da docenti universitari, professionisti e speleologi di documentata esperienza nei campi attinenti agli scopi del Comitato.

I componenti esterni del CS sono nominati dal Comune di Carsoli su proposta dei seguenti Enti:

- | | |
|---|---|
| - Università degli Studi dell'Aquila: | 1 componente geologo
1 componente biologo/botanico |
| - Società Speleologica Italiana: | 1 componente |
| - Federazione Speleologica Regionale Abruzzese: | 1 componente |

Il CS in qualità di organo consultivo, verrà convocato su richiesta del Comune di Carsoli ogni qualvolta sia necessario per esprimere pareri tecnici e scientifici necessari allorché si debbano valutare nuove attività, ampliamenti o analisi di informazioni di valenza scientifica. Il CS può essere consultato per programmare le modalità di ricerca e di attività da svolgere all'interno della Riserva stessa.

Il Comune si riserva di adottare, in toto o in parte, in questo caso con motivazione, i deliberati del CS.

Il CS dura, di norma, in carica cinque anni e decade comunque con il Consiglio Comunale di Carsoli. Tutti i membri sono rieleggibili.

Il componente del CS che per qualsiasi impedimento non partecipa alle riunioni per un anno solare decade automaticamente.

Il CS si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Comune di Carsoli

La convocazione dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata mediante mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

I componenti del CS non hanno diritto a retribuzione ma possono percepire rimborsi per spese documentate sostenute nello svolgimento dell'incarico

Capitolo III: Uso del territorio

Art. 10. Secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva, all'interno della Riserva sono individuate due zone, in rapporto alle caratteristiche naturali delle due aree e per graduare i modi di fruizione collettiva in base alla compatibilità con la conservazione dell'ambiente:

1. **Zona A**, che circostrive unicamente i due ingressi delle cavità con una fascia di cinque metri per la grotta del Cervo e di 20 m. per l'inghiottitoio di Pietrasecca (Ovito).
2. **Zona B**, la rimanente parte della Riserva.

Saranno, inoltre, realizzate aree attrezzate, secondo quanto previsto dal P.A.N.

La perimetrazione potrà essere variata a norma dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 19/92.

Art. 11. Interventi vietati. All'interno della Riserva e della fascia di rispetto sono vietati gli interventi previsti dalla Legge istitutiva all'art. 8.

Sono, inoltre, vietate riprese fotografiche e cinematografiche all'interno delle Grotte senza una specifica autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Del materiale fotografico e cinematografico è vietato, in ogni caso, l'utilizzazione a scopo di lucro da altri soggetti che non siano l'Ente gestore stesso.

Art. 12. Interventi consentiti. All'interno della Riserva sono consentiti i seguenti interventi:

- Manutenzione e restauro naturalistico degli ecosistemi.
- Prelievi idrici, pietrosi e terrosi a scopo di studio scientifico, previa autorizzazione dell'Ente.
- Utilizzazione a pascolo delle zone non attrezzate per scopi turistici.
- Circolazione di veicoli e motocicli solo nelle sedi rotabili e per motivi di servizio, previa autorizzazione dell'Ente.
- Circolazione a piedi o a cavallo lungo i percorsi attrezzati e nelle aree prestabilite in base alle disposizioni dell'Ente gestore.
- Ricerca scientifica in base a programmi concordati con l'Ente gestore per mezzo del Presidente e del Direttore tecnico scientifico.

Capitolo IV: Normativa urbanistica – edilizia

Art. 13. Qualsiasi attività che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio protetto della Riserva istituita con L.R. n. 19/92 è disciplinata dall'art. 8 della legge stessa, recepita dal presente regolamento, oltre che dalle vigenti leggi in materia.

Il rilascio delle relative concessioni edilizie è sottoposto al controllo dell'Ente gestore della Riserva.

Capitolo V: Norme transitorie e finali

Art. 14. Nelle more dell'approvazione del P.A.N., ogni intervento non contemplato nel citato articolo non potrà essere effettuato soltanto dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore sentita l'Amministrazione comunale di Carsoli e la Giunta regionale Abruzzese.

Art. 15. E' fatto obbligo alle forze dell'ordine statali e comunali far osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 08.02.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 08.02.2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
.....